



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 71/A/2025

nel giudizio di revocazione in materia di responsabilità

amministrativa iscritto al n. **7025/R** del registro di segreteria,

proposto ad istanza del signor **Aliberti Antonino**, nato a

Messina il 22.7.1971, titolare dell'omonima impresa

individuale, con sede in Sant'Alessio Siculo (ME), Via Lacco, n.

22, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Bosurgi del foro di

Messina, la quale indica ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc il

seguente indirizzo di p.e.c.: studiolegalebosurgi@pec.giuffre.it

Contro

Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale

d'appello della Regione siciliana

per

la revocazione della sentenza di questa Sezione d'appello, resa

in giudizio di revocazione, n. 78/A/2024, pubblicata in data il 02/07/2024.

Visto l'atto introduttivo e gli atti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 23 ottobre 2025, l'avv. Paolo Bonaiuti su delega dell'avv. Concetta Bosurgi per il ricorrente e la rappresentante del Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. d.ssa Maria Concetta Carlotti;

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, la Procura regionale conveniva in giudizio il sig. Aliberti Antonino, generalizzato in epigrafe, per sentirlo condannare al pagamento, in favore di Agea, dell'importo di euro 398.658,43 oltre accessori quale risarcimento del danno da mancata realizzazione delle opere e degli interventi in relazione ai quali lo stesso aveva percepito da parte di Agea contributi con fondi del FEASR in acconto destinati all'ammodernamento della sua azienda agricola.

Evidenziava l'Inquirente che il decreto di concessione del contributo (n. 4542 del 9.10.2013 per euro 797.316,75, pari al 40% della spesa complessiva di euro 1.993.291,89), notificato in data 18 ottobre 2013, fissava in 24 mesi dalla notifica il termine per l'esecuzione delle opere del progetto ammesso a contributo. Successivamente, l'ente concedente emetteva il decreto n. 226/2014, notificato all'appellante a mezzo di

raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 28/04/2014, con cui veniva anticipato al 30 giugno 2015 il termine originariamente previsto per il completamento dei lavori finanziati.

Il termine, così rettificato, spirava senza che l'Aliberti facesse pervenire alcuna comunicazione in merito ad una necessità di proroga ed alcuna richiesta di collaudo delle opere, sicché, con nota n. 7858 del 2015, la Regione siciliana comunicava all'Aliberti l'avvio del procedimento di revoca del contributo, provvedimento notificato alla parte in data 14 ottobre 2015.

A seguito di tale comunicazione, in data 19 ottobre 2015, l'Aliberti presentava una nota indirizzata all'Ispettorato per l'agricoltura con la quale, facendo riferimento a “gravi motivi di forza maggiore che hanno determinato ritardi nell'esecuzione e nel completamento dei lavori”, chiedeva una proroga straordinaria di mesi sei per il completamento dei lavori per la realizzazione del progetto. Non essendo stata effettuata tempestiva richiesta di collaudo, la Regione siciliana, con decreto n. 9739/2015, notificato il 2 aprile 2016, revocava il decreto di concessione 4542/2013 e, con nota n. 366 del 18 gennaio 2016, chiedeva la restituzione dell'importo di euro 438.524,27, somma pari al 110% dell'importo incassato dall'Aliberti a titolo di acconto (398.658,43). Poiché l'Aliberti non procedeva al rimborso, l'Agea chiedeva alla compagnia assicuratrice romena di versare l'importo indicato in polizza, e

la compagnia rispondeva che la polizia era stata svincolata per effetto di una nota Agea n. 785 del 10 novembre 2014, nota disconosciuta dall'Agea in quanto totalmente falsa.

L'odierno istante proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa da Agea, per la quale il Tribunale di Roma emetteva provvedimento di sospensione, nonché ricorso avverso il decreto di revoca e di rettifica del contributo (n. 226/2014), in particolare deducendo il difetto di notifica dello stesso.

Con riferimento alle implicazioni penali, il procedimento nei confronti dell'appellante, relativo alla complessa vicenda relativa all'utilizzo di polizze assicurative rilasciate dalla summenzionata compagnia di assicurazioni romena e al successivo svincolo delle somme per effetto di note falsamente riferite all'Agea, si concludeva con decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Messina (n. 601/2018).

I.I In data 15 marzo 2022, giorno antecedente all'udienza, si costituiva l'Aliberti che respingeva gli addebiti e ricostruiva i rapporti intercorsi con l'Amministrazione, mettendo in evidenza l'anticipazione, da parte dell'Amministrazione, del termine ultimo fissato per l'esecuzione dei lavori, giusto decreto di rettifica n. 226 del 3.3.2014 mai validamente notificato allo stesso. Riassumeva, inoltre, gli esiti del contenzioso medio tempore pendenti presso altri plessi. Concludeva per la reiezione della domanda attorea, vinte le spese.

I.II Con la sentenza n. 456/2022, il Giudice di primo grado, sulla

base del così ricostruito quadro fattuale:

- i. Escludeva la pregiudiziale rispetto agli altri processi pendenti presso altri plessi giurisdizionali;
- ii. dichiarava la tardività della costituzione del convenuto, trasmessa il 15 marzo 2022, giorno antecedente all'udienza, per mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 90 c.g.c.; conseguentemente, dichiarava l'irricevibilità della produzione documentale intempestiva;
- iii. nel merito, affermava la responsabilità dell'Aliberti per mancata realizzazione delle opere di cui al programma di ammodernamento aziendale per il quale erano stati concessi ed erogati i contributi pubblici, non avendo questi dato alcuna prova, neppure all'esito del vaglio, comunque effettuato, dei documenti tardivamente prodotti, dell'effettiva realizzazione degli interventi per i quali il contributo era stata concesso;
- iv. per l'effetto, in integrale accoglimento della richiesta attorea, condannava l'Aliberti, al pagamento, in favore di AGEA, di euro 398.658,43 oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, queste ultime in favore dello Stato.

II. Avverso tale sentenza insorgeva il sig. Aliberti, riproponendo in sede di appello i motivi infruttuosamente proposti in primo grado, e segnatamente:

- i. erroneità per avere ritenuto sussistente in capo al convenuto la legittimazione passiva;

ii. erroneità per avere ritenuto sussistente la responsabilità in capo al convenuto anche in funzione del mancato incameramento della polizza fideiussoria;

iii. erroneità per avere ritenuto inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria di costituzione;

iv. erroneità per avere ritenuto irrilevanti gli esiti e gli sviluppi del processo penale e dei due processi civili e/o per non avere ritenuto l'azione contabile improcedibile per duplicazione della stessa con il processo civile avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione emessa da Agea;

v. erroneità per avere ritenuto sussistente la responsabilità per danno erariale per la mancata prova sull'utilizzo dei contributi percepiti per la realizzazione del progetto approvato con decreto concessorio;

vi. eccessiva sproporzionalità del danno.

III. Questa Sezione, con sentenza n. 8/A/2023, rigettava il gravame proposto dal dott. Aliberti, reputando incontrovertibilmente provata l'assenza, sia in primo grado che in appello, di qualsiasi valido elemento di prova a sostegno dell'effettivo completamento delle opere di ammodernamento dell'azienda agricola, analiticamente descritte nel decreto di concessione del contributo e che costituivano la ragione unica del finanziamento pubblico erogato.

Deponeva in questo senso anche la documentazione

commerciale, tardivamente prodotta e comunque vagliata dal Giudice di prime cure, ritenuta comunque sostanzialmente irrilevante ai fini della prova della realizzazione delle opere previste nel decreto di concessione del contributo e dunque delle sorti del giudizio, sia per la genericità delle fatture, sia per l'importo delle stesse (pari a circa un decimo del contributo ricevuto), sia per la mancata prova dei pagamenti.

III.I Corretta si rivelava, comunque, la decisione del Giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che dall'intempestiva costituzione del convenuto in primo grado discenderebbe l'ammissibilità della costituzione in giudizio, ma l'irricevibilità della documentazione ivi allegata per contrasto con l'art. 11 delle norme di attuazione del cgc.

III.II Quanto all'ulteriore censura, sollevata da parte appellante, circa l'asserita natura "diabolica" della prova dell'avvenuta realizzazione delle opere, la stessa è stata ritenuta priva di pregio atteso che, laddove le stesse fossero state effettivamente realizzate, sarebbe bastato alla parte produrre la documentazione commerciale relativa alle fatture ed ai pagamenti effettuati ed ogni altro elemento in fatto da cui potesse evincersi la realizzazione degli interventi di ammodernamento. Ciò non è avvenuto.

III.III A nulla rileverebbero le doglianze sulla presunta illegittimità del decreto di revoca del contributo e del decreto di rettifica del termine di scadenza originariamente previsto dal

decreto di concessione dello stesso, che si asserisce non correttamente notificato, trattandosi di un anticipo di pochi mesi (da ottobre a giugno) che non avrebbe dovuto incidere sulla realizzazione quantomeno della maggior parte dei lavori, circostanza non dimostrata.

Al contrario, la stessa domanda di proroga straordinaria di 6 mesi effettuata in data 19 ottobre 2015 dall'Aliberti (data coincidente con quella originariamente prevista per il completamento dei lavori) per non meglio specificate cause di "forza maggiore", confermerebbe la mancata realizzazione, a quella data, delle opere finanziate.

III.IV. Rimarcata l'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile e penale, si affermava che alcuna riduzione del contributo poteva invocarsi in ragione sia della dedotta tardività della produzione documentale, sia della mancata prova della realizzazione parziale in lotto funzionali.

IV. Avverso la sentenza di appello il sig. Aliberti proponeva ricorso per revocazione lamentando errore di fatto ex art. 202, comma 1, lett. f), Codice giustizia contabile.

IV.I Ad avviso del ricorrente, l'unico elemento di valutazione della presunta responsabilità sarebbe stato unicamente quello della mancata prova, da parte sua, dell'avvenuta realizzazione o completamento delle opere finanziate, senza alcuna indagine in merito al nesso causale tra il ritenuto danno e la mancata realizzazione o completamento delle opere finanziate, né in

merito all'elemento soggettivo o psicologico (dolo o colpa grave)

in capo allo stesso in relazione a tale mancata realizzazione o completamento.

La sentenza sarebbe affetta da errore di fatto, derivato da un'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, ed in particolare della "documentazione commerciale relativa alle fatture ed ai pagamenti effettuati ed ogni altro elemento in fatto da cui potesse evincersi la realizzazione degli interventi di ammodernamento".

Il Giudicante avrebbe ritenuto la mancata prova dei pagamenti delle opere finanziate di per sé sufficiente ai fini della responsabilità, sulla base di un falso presupposto fattuale, ossia sul solo elemento oggettivo della responsabilità erariale, senza alcuna indagine in merito agli ulteriori elementi costitutivi della stessa responsabilità (nesso causale ed elemento psicologico, in termini di dolo o colpa grave).

IV.II Inoltre, l'odierno ricorrente non avrebbe dovuto, né potuto, fornire in giudizio la prova della realizzazione delle opere finanziate, atteso che il finanziamento (decreto n. 4542/2013 di cui sarebbe stato pretermesso l'esame) non era sulla base dei S.A.L. (stati di avanzamento lavori), bensì mediante anticipazione prima dell'inizio dei lavori, senza alcuna dimostrazione della loro esecuzione, necessaria solo ai fini dell'erogazione del saldo.

La revoca dell'aiuto comunitario non sarebbe stata disposta per

mancata realizzazione delle opere corrispondenti

all'anticipazione percepita, bensì esclusivamente per il mancato

collaudo finale entro il termine, illegittimamente anticipato, dal

decreto di rettifica.

L'Organo Giudicante sarebbe incorso in un ulteriore errore su

un fatto documentale provato, decisivo della sentenza da

revocare, non avendo considerato l'interruzione del nesso

causale per effetto dell'intervenuto Decreto di rettifica n. 226 del

2014, non ritualmente notificato al ricorrente (per mancata

allegazione della CAD), che avrebbe ingiustamente anticipato il

termine per la realizzazione dell'opera, e che, di fatto, ha

impedito la realizzazione delle opere finanziate, interrompendo

il nesso causale.

IV.III Da ultimo, questa Sezione, con la sentenza impugnata in

revocazione, avrebbe omissso di valutare anche la totale assenza

di dolo o colpa grave in capo al dott. Aliberti Antonino proprio

in relazione al mancato completamento delle opere finanziate,

avendo quest'ultimo impugnato il decreto di rettifica dinanzi al

Tribunale di Catania, nonché l'ordinanza ingiunzione emessa da

Agea dinanzi al Tribunale di Roma.

In realtà, l'acclarata mancanza di responsabilità penale in capo

al dott. Aliberti Antonino con riferimento alla vicenda relativa

all'utilizzo falso di polizze assicurative rilasciate dalla

compagnia assicuratrice romena, nella fattispecie di reato di

indebita percezione di fondi comunitari (art. 316 ter codice

penale), ancorché accertata con decreto di archiviazione e non con sentenza di assoluzione, avrebbe dovuto essere considerata quale elemento idoneo e certamente utile a suffragare l'esclusione del dolo e della colpa grave in capo al medesimo anche nella fattispecie – correlata – di cui al presente giudizio di responsabilità contabile.

Allo stesso modo, anche l'avvenuta sospensione dell'ordinanza ingiunzione, disposta dal Tribunale di Roma avrebbe dovuto essere considerata quale elemento idoneo e certamente utile a suffragare l'esclusione del dolo e della colpa grave in capo al dott. Aliberti nella presente fattispecie di responsabilità contabile.

Ha concluso chiedendo l'annullamento e/o riforma, previa sospensione, della sentenza n. 8/A/2023, pubblicata in data 22.2.2023, col favore delle spese.

V. Con sentenza n. 78/A/2024, questa Sezione d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.

Dopo aver ricostruito, con riferimenti normativi e giurisprudenziali, i limiti di azionabilità del ricorso per revocazione, il Collegio ha osservato che “nella fattispecie, il ricorrente ha prospettato un triplice ordine di presunti errori fattuali in cui sarebbe incorso il Giudice d'appello (legati, in tesi, alla mancata considerazione dell'irrelevanza dello stato d'avanzamento lavori in sede di acconto del contributo, dell'interruzione del nesso causale per effetto dell'intervenuto

decreto di rettifica, nonché dell'assenza di dolo, comprovata anche dall'archiviazione in sede penale), relativi a punti controversi sui quali i giudici di entrambi i gradi di giudizio si sono pronunciati.

I vizi dedotti in sede revocatoria attengono, palesemente, a presunti errori di fatto, che, lungi dal derivare da errata od omessa percezione degli atti del giudizio, riguardano circostanze che sono state oggetto di statuizione giudiziaria, sicché, al più, potrebbero costituire, eventualmente, errori di diritto (ovvero di valutazione e/o di giudizio su norme), in quanto tali non censurabili con il rimedio straordinario della revocazione, siccome estranei all'elencazione contenuta all'art. 202, comma 1, lettere da a) a g), del cgc”.

Alla stregua di queste premesse, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.

VI. Avverso la sentenza resa nel giudizio di revocazione l'Aliberti, con il patrocinio del medesimo difensore, interpone nuovo ricorso in revocazione, per motivi asseritamente diversi, lamentando:

1. Omesso esame dei motivi del ricorso per revocazione.

Carenza di motivazione, eccesso di potere.

Il Giudicante avrebbe omesso l'esame puntuale dei motivi dedotti nel precedente ricorso in revocazione, con particolare riferimento alla mancata notificazione del decreto di rettifica n. 226/2014, che anticipava il termine per il completamento delle

opere al 30.6.2015, dedotta dal ricorrente con documentazione (assenza di C.A.D.) decisiva, ma mai effettivamente valutata.

L'esame e la valutazione di tale elemento di fatto, decisivo e non coperto da giudicato, avrebbe certamente comportato l'illegittimità dell'anticipazione del termine di completamento dei lavori stabilita con tale decreto di rettifica e, di conseguenza, l'illegittimità della revoca del contributo comunitario.

Tale circostanza, decisiva, non avrebbe mai formato oggetto di alcuna statuizione, né nella prima sentenza, né in quella di appello, e neppure in quella impugnata, e ciò integrerebbe un errore di fatto omissivo rilevante ai sensi dell'art. 202, lett. f), C.G.C.

2. Errore percettivo su fatto decisivo: la natura del finanziamento "in acconto" o "anticipazione".

Erroneamente la sentenza impugnata ha considerato che il finanziamento anticipato dovesse trovare corrispondenza in opere realizzate, atteso che dal decreto di concessione emerge che si trattava di "anticipazione", la cui giustificazione era demandata alla fase successiva della conclusione dei lavori e relativo collaudo, tant'è che il mancato saldo di tale anticipazione è dipeso non dalla fase esecutiva non completata, bensì per un fatto amministrativo (revoca del contributo).

Vi sarebbe stato un errore materiale di percezione su un fatto decisivo non controverso, ossia sulla natura del finanziamento "in acconto" (o "anticipazione"), in contrasto con la

documentazione allegata e non contestata.

3. Omesso esame dell'effetto impeditivo della revoca illegittima in relazione al completamento dei lavori

Con la sentenza impugnata, è stata affermata la sussistenza di un danno deriva da mancata realizzazione delle opere, senza considerare l'illegittima anticipazione del termine per il completamento delle opere stesse in forza di un decreto di rettifica inficiato da vizio di notifica.

Inoltre, la sentenza impugnata, non avrebbe considerato che, alla data del 19.10.2015 (termine originario previsto dal decreto), il ricorrente aveva già presentato richiesta di proroga, come previsto dalla normativa e dal bando di concessione del contributo comunitario.

La revoca del contributo, comunicata solo in data 2.4.2016, ha impedito la prosecuzione dei lavori e questa sequenza fattuale – certamente rilevante per escludere il nesso causale tra condotta e danno – non è stata affatto considerata dal Giudice in alcuna delle motivazioni della sentenza impugnata.

L'effetto diretto della mancata notifica del decreto di anticipazione del termine di completamento dei lavori (decreto di rettifica n. 226/2014) è, infatti, che il beneficiario, dott. Antonino Aliberti, era ancora nei termini per completare i lavori.

4 – Omessa valutazione dell'assenza di dolo o colpa grave alla luce degli sviluppi civili e penali

Risulterebbe pretermesso anche il motivo di revocazione,

relativo all'assenza di dolo o colpa grave anche alla luce degli sviluppi civili e penali, in quanto non sarebbe stato preso in considerazione il contenuto del decreto di archiviazione, che escludeva ogni responsabilità penale, ma anche erariale, in capo al ricorrente, non ha valutato il rilievo delle pronunce sospensive del Tribunale di Roma (nel giudizio di opposizione all'ingiunzione Agea) e della pendenza del giudizio ordinario sulla legittimità del decreto di revoca e della rettifica, anche attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Catania.

Anche questo omesso esame non avrebbe formato oggetto di specifica valutazione ai fini dell'esclusione del dolo e della colpa grave in capo al ricorrente, integrando errore di fatto su circostanze non controverse e pienamente documentate.

Ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso, di revocare la sentenza n. 78/A/2024, e, per l'effetto, di accogliere l'originario ricorso per revocazione, o rinviarlo per un nuovo esame. Con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.

VII. In data 1° ottobre 2025, sono pervenute le conclusioni dell'Ufficio di Procura generale, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, in quanto mero bis in idem contenente doglianze estranee all'elencazione contenuta all'art. 202, comma 1, lettere da a) a g), del c.g.c. .

Ulteriore profilo di inammissibilità risiederebbe nel fatto che il secondo giudizio di revocazione sarebbe motivato dalla doglianza che le circostanze addotte nel primo ricorso per

revocazione non avrebbero formato oggetto di alcuna statuizione da parte del Collegio.

Al contrario, non vi sarebbero “motivi diversi”, come richiesto dall’art. 206, comma 2, cgc, in quanto le doglianze contenute nel primo ricorso per revocazione sarebbero state tutte prese in considerazione e giudicate a monte inammissibili con riferimento al tipo di valutazione che le stesse avrebbero implicato, incompatibile con il tipo di giudizio instaurato.

Nella fattispecie in esame, la sentenza di cui si chiede la revocazione avrebbe già valutato nel merito tutti i punti su cui, secondo il ricorrente, cadrebbe l’errore di fatto, ciascuno dei quali, lungi dal costituire la supposizione di un fatto derivante da errata od omessa percezione degli atti del giudizio, ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (art. 202, I comma lett. f).

Pertanto, gli asseriti errori attribuiti alla sentenza impugnata al limite si concretizzerebbero, in via di mera ipotesi, in errores in iudicando, quali eventuali errori di valutazione dei fatti acquisiti al processo, con conseguente inammissibilità di un nuovo e inammissibile ulteriore grado di giudizio nei confronti di una sentenza già appellata e non più appellabile e per la quale è intercorsa già una prima revocazione dichiarata dal Collegio di secondo grado inammissibile.

VIII. All’odierna udienza del 23 ottobre 2025, sono presenti l’avv. Paolo Bonaiuti su delega dell’avv. Concetta Bosurgi per il

ricorrente e la rappresentante del Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Maria Concetta Carlotti, i quali si sono riportati ai rispettivi scritti e alle conclusioni rassegnate in atti. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene utile ricordare che, come già osservato nella sentenza n. 78/A/2024, l'errore di fatto che legittima ex art. 202, lett. f, cgc il ricorso per revocazione, è esperibile avverso un errore di natura percettiva e deve consistere nella palese falsa percezione della realtà quale evidenziata dagli atti di causa, imputabile ad una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia indotto il Giudice a supporre l'esistenza di un fatto decisivo che, invece, risulta incontestabilmente escluso dagli atti di causa, oppure, l'inesistenza di un fatto altrettanto decisivo, che dagli atti medesimi appare di contra, positivamente accertato.

L'errore censurabile deve, in definitiva, consistere in una falsa percezione da parte del giudice della realtà risultante dagli atti di causa e, cioè, in una svista materiale; deve consistere in un malinteso di carattere materiale che non richiede lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche e deve, al contempo, essere essenziale e decisivo nel senso che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa.

Ne consegue che non costituiscono motivi idonei a legittimare il ricorso per revocazione pretesi errori di giudizio nella valutazione di merito effettuata dal giudice (in termini, sez. I/A n. 193/2024), nonché errori di diritto, sostanziale o processuale, ed errori di giudizio o di valutazione di situazioni processuali (ex plurimis, Sez. appello Sicilia, 60/A/2019; Sez. II/A n. 25/2023; 93/2022, id. n. 326/2021; Sez. III/A, n. 4/2019; in termini, Corte di Cass. SS.UU., 11 aprile 2018, n. 8984, id Cass. n. 6669/2015, n. 321/2015).

1.1 Ancora più stringenti risultano i limiti di azionabilità della revocazione con riguardo ad una sentenza di revocazione: in base all'art. 206, comma 2, cgc, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione non può essere a sua volta impugnata per revocazione per i medesimi motivi (che comunque devono essere contenuti all'interno dell'elencazione delle fattispecie revocatorie di cui all'art. 202 cgc, lett. da a) a g), cgc).

La finalità di tale norma, di vera e propria chiusura del sistema, è, evidentemente, quella di impedire l'abuso di uno strumento processuale a critica limitata, di per sé straordinario ed attivabile solo in presenza di rigorosi presupposti, in ragione della forza dirompente del rimedio stesso, capace di erodere il giudicato e, con esso, il principio che ne è alla base, ossia la certezza del diritto e delle relazioni giuridiche soggettive (sez. III/A n. 318/2022).

Risulta, dunque, inammissibile il ricorso per revocazione ex

art. 206 c.g.c. tendente a una nuova pronuncia nel merito, posto che l'impugnazione non potrebbe tradursi in una ulteriore *revisio prioris instantiae* (effetto tipico della fase di appello), introducendo un grado di giudizio aggiuntivo non contemplato in questi termini dall'ordinamento processuale contabile (sez. I/A n. 193/2024).

2. Muovendo da queste premesse in punto di azionabilità del rimedio revocatorio, il Collegio, esaminata la documentazione in atti, reputa il ricorso all'odierno esame affetto da plurime cause d'inammissibilità.

2.1. Innanzitutto, il ricorrente lamenta omesso esame dei motivi del ricorso per revocazione, carenza di motivazione ed eccesso di potere.

L'odierno istante si duole, in sostanza, di un vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la sentenza di revocazione, introducendo, in tal modo, una censura in diritto estranea al novero delle tipologie contemplate dall'art. 202 cgc.

Questo di per sé basterebbe ai fini dell'inammissibilità del primo motivo. Ma vi è di più.

2.2 Attraverso la strumentale interposizione di tale censura in diritto, il ricorrente tenta surrettiziamente di eludere il divieto di *revocatio revocationis* sancito dall'art. 206, comma 2, cgc, riproponendo i medesimi motivi già esplicitati nel primo ricorso per revocazione.

2.3 Contrariamente a quanto dallo stesso opinato, come si

evinces peraltro dall'ampia esposizione in fatto che precede, tutte le doglianze oggetto del primo ricorso per revocazione sono state prese in considerazione dal decidente e giudicate a monte inammissibili per effetto del tipo di valutazione che le stesse avrebbero implicato, incompatibile con la tipologia di giudizio instaurato.

3. Ciò è puntualmente avvenuto con riferimento alla mancata notificazione del decreto di rettifica n. 226/2014, che anticipava il termine per il completamento delle opere al 30.6.2015, dedotta dal ricorrente con documentazione (assenza di C.A.D.) e decisiva, ma mai effettivamente valutata ex art. 202, lett. f), cgc (motivo 1): la questione, già scrutinata nel grado d'appello (sentenza n. 8/2023, pag. 15,16), ha costituito un punto controverso anche nel giudizio di revocazione (sentenza n. 68/2024, pag. 9 e pag. 16, cui si rinvia).

4. Considerazioni analoghe valgono con riguardo al motivo 2, relativo all'asserita mancata considerazione della natura in acconto del finanziamento ricevuto, comprovata da documentazione in atti non scrutinata (con conseguente censurabilità di una condanna per mancata realizzazione di lavori oggetto di finanziamento che, non essendo erogato per s.a.l. bensì anticipato in acconto, prescindeva dal grado di realizzazione dei lavori).

Anche tale circostanza, tutt'altro che incontroversa, è stata presa in considerazione non solo in appello (sent. n. 8/2023,

pag. 14 e 15), ma anche nella sentenza di revocazione (cfr. sent. n. 78/2024, pag. 9 e 16).

5. Del tutto fuori bersaglio è anche il motivo n. 3, con il quale si contesta la mancata valutazione di elementi che avrebbero escluso il nesso causale tra condotta e danno, e, segnatamente, l'illegittimità della revoca del contributo, in forza dell'illegittima anticipazione del termine per il completamento delle opere, nonché di un'istanza di proroga non presa in considerazione.

Entrambe queste circostanze sono state oggetto di rituale scrutinio: per l'asserita illegittimità della revoca si è già detto in precedenza (cfr. sub 3), mentre la tematica della proroga, non dedotta nel giudizio di revocazione, ha comunque costituito punto controverso nel giudizio di appello (cfr. sent. n. 8/2023, cit., pag. 16).

6. Privo di pregio risulta il quarto ordine di censure, relativo alla presunta pretermissione del motivo di revocazione relativo all'assenza di dolo o colpa grave, anche alla luce degli sviluppi civili e penali, quali scaturenti dalla documentazione prodotta da altri plessi, non presa in considerazione dai giudicanti.

Anche questo aspetto, già preso in considerazione del grado di appello (sent. n. 8/2023, pagg. 7, 8, 18 e 19), ha costituito punto controverso anche della sentenza di revocazione (sent. cit., pag. 10-11 e 16).

7. Tutti e quattro i profili di doglianza elencati dal ricorrente, avendo costituito oggetto di statuizione giudiziaria, non possono

in alcun modo essere considerati né motivi nuovi, come richiesto dall'art. 206 cgc, né, comunque, attinenti a presunti errori di fatto revocatori, ex art. 202, lett. f, cgc, in quanto non mirano ad eliminare un ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa ha avuto il giudice.

Gli stessi non attengono a circostanze comprovate in atti, pretermesse dal Giudice e che hanno costituito un punto non controverso: essi coinvolgono, al più, l'attività valutativa dell'organo decidente, nel vano tentativo di trasformare un rimedio straordinario in un ulteriore, inammissibile, grado di giudizio.

8. Da ultimo, il Collegio, in ordine alla presunta decisività della documentazione prodotta dall'istante ed in tesi pretermessa dai Giudicanti nei vari gradi (non solo, dunque, dalla sentenza di revocazione, come richiesto dall'art. 206 cgc), ritiene utile ricordare che il ricorrente, costituendosi in primo grado il giorno antecedente l'udienza (e dunque ben oltre i termini di cui all'art. 90 cgc), è colpevolmente incorso nella decadenza dalla produzione di quei documenti comprovanti la fondatezza delle proprie difese (preclusione valida per l'appello ex art. 194 cgc), di cui oggi contesta ai Giudicanti il mancato scrutinio.

Impossibilitato a contestare ulteriormente l'inammissibilità della intempestiva produzione documentale, dichiarata dal giudice d'appello con statuizione in parte qua coperta da giudicato (cfr. sent. n. 8/A/2023 pag. 11 e ss.), il ricorrente ha

censurato in questa sede, attraverso l'utilizzo *ultra vires* dello strumento revocatorio, la valutazione incidentale della stessa che i Giudici di primo e secondo grado hanno comunque, *ad abundantiam*, effettuato, deducendo, contro l'evidenza dei fatti, che la stessa non sarebbe mai avvenuta e che le circostanze ivi dedotte non avrebbero costituito un punto controverso.

Ciò appalesa ancora di più la torsione strumentale dell'istituto revocatorio posta in essere in questa sede.

9. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato senz'altro inammissibile.

9.1 In ragione della soccombenza, si condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in favore dello Stato come in dispositivo.

9.2 In assenza, peraltro, di specifica e rituale domanda da parte della Procura, il Collegio ritiene, allo stato, di non fare applicazione dell'art. 31, comma 4, cgc.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dello Stato nella misura di euro 64,00 (sessantaquattro/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 ottobre

2025.

L'estensore	Il Presidente
(dott. Francesco Albo)	(dott. Vincenzo Lo Presti)
Firma digitale	Firma digitale

depositata in Segreteria. Palermo, 29/10/2025

Per Il Funzionario preposto

(dott.ssa Pietra Allegra)

Il Funzionario amministrativo

dott.ssa Laura Trizzino

Firma digitale